

LA DICHIARAZIONE DI ROMA

SULL'INTEGRITÀ DEL MERCATO DELL'ARTE

Tommaso Di Ruzza*

La *Dichiarazione di Roma* sull'integrità del mercato dell'arte del 2026, elaborata a seguito del seminario di alto livello organizzato dall'UNIDROIT a Roma il 4 e 5 giugno 2026, segna un importante passo nel graduale processo di convergenza tra la tutela del patrimonio culturale e i sistemi di prevenzione dei reati finanziari.

La Dichiarazione non è uno strumento formalmente adottato dall'UNIDROIT, ma l'esito di un incontro internazionale promosso dall'organizzazione, con il contributo di rappresentanti dei settori pubblico e privato e del mondo accademico e professionale. Essa mira a promuovere un approccio integrato e interdisciplinare alla tutela del patrimonio culturale e al contrasto dei reati finanziari, rafforzando la consapevolezza dei rischi, la cooperazione internazionale e la diffusione delle buone prassi.

In un mercato globale dell'arte caratterizzato da quadri normativi profondamente eterogenei, la frammentazione non può più essere considerata una conseguenza neutra della globalizzazione: essa costituisce una vulnerabilità nell'architettura dell'integrità finanziaria.

Il seminario ha riunito un'ampia compagine di attori istituzionali, tra cui rappresentanti del Gruppo Egmont delle Unità di informazione finanziaria, dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), dell'UNESCO e dell'Unione europea, nonché delle principali strutture nazionali di polizia con competenze specialistiche in materia di reati contro il patrimonio culturale, in particolare il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, il Comando Generale della Guardia di Finanza e la Guardia Civil spagnola, insieme a Unità di informazione finanziaria di diversi paesi, esponenti del mondo accademico e rappresentanti del settore privato. Tale partecipazione riflette una consapevolezza sempre più condivisa: l'integrità del mercato dell'arte e delle antichità si colloca all'intersezione tra tutela del patrimonio culturale, regolamentazione degli scambi e sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e richiede il coinvolgimento coordinato dell'intelligence finanziaria, delle capacità specialistiche di contrasto e degli operatori del settore.

Struttura e dimensioni del mercato e limiti metodologici

Sulla base di dati aggregati di settore, che combinano le informazioni rese disponibili dalle case d'asta, le indagini condotte presso gli operatori e le stime relative alle vendite private, secondo Art Basel & UBS il mercato globale dell'arte avrebbe raggiunto nel 2025 un valore di circa 60 miliardi di dollari statunitensi. La distribuzione del valore rimane fortemente concentrata: gli Stati Uniti rappresentano circa il 44 per cento delle vendite globali, seguiti dal Regno Unito con il 18 per cento e dalla Cina — inclusi la Cina continentale e Hong Kong — con circa il 14 per cento.¹

Permangono, tuttavia, significativi limiti metodologici. Le divergenze tra i dati relativi alle vendite all'asta, le vendite effettuate da operatori privati e le transazioni concluse al di fuori dei circuiti pubblicamente osservabili determinano un'opacità strutturale rispetto all'effettiva profondità transazionale del mercato, con implicazioni dirette per la valutazione dei rischi per l'integrità finanziaria.

Tale opacità è stata ulteriormente accentuata dall'emergere degli ecosistemi dell'arte digitale. I *token* non fungibili (NFT) e le opere d'arte *tokenizzate*, inizialmente presentati come strumenti in grado di accrescere la tracciabilità attraverso l'infrastruttura *blockchain*, hanno introdotto ulteriori vulnerabilità, in particolare sotto il profilo della volatilità delle valutazioni, delle strutture di titolarità opache e della trasferibilità transfrontaliera al di fuori degli intermediari finanziari regolamentati.

Ne è derivato un ecosistema frammentato, caratterizzato da dinamiche speculative, rischi di *wash trading* e livelli disomogenei di vigilanza tra le diverse giurisdizioni, che rendono più complessa l'integrazione delle attività virtuali (*virtual assets*) nei sistemi antiriciclaggio esistenti.

Dal patrimonio culturale all'integrità finanziaria

Il contributo più significativo della *Dichiarazione di Roma* consiste nella ricollocazione concettuale del mercato dell'arte e delle antichità all'interno della più ampia architettura dell'integrità finanziaria.

Questa evoluzione è coerente con le conclusioni formulate da tempo dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI/FATF), che ha individuato nei settori dei beni di elevato valore, comprese le opere d'arte e le antichità, ambiti esposti a possibili utilizzi abusivi per il trasferimento transfrontaliero di valore e per l'occultamento della titolarità effettiva, sottolineando al contempo la disomogenea attuazione degli standard antiriciclaggio nelle diverse giurisdizioni.²

La tensione tra il riconoscimento dei rischi sul piano tipologico e la loro effettiva prioritizzazione sul piano regolamentare continua pertanto a caratterizzare il quadro globale delle politiche pubbliche.

Asimmetrie strutturali e vulnerabilità nell'attività di contrasto

Nonostante la crescente consapevolezza, il trattamento regolamentare degli operatori del mercato dell'arte e delle antichità rimane frammentato. In alcune giurisdizioni essi sono assoggettati a obblighi antiriciclaggio analoghi a quelli previsti per altri operatori non finanziari; in altre, gli obblighi sono parziali, subordinati al superamento di determinate soglie o limitati a specifiche tipologie di transazioni. In diverse giurisdizioni, infine, non esiste un quadro antiriciclaggio specificamente applicabile al settore.

Questa asimmetria crea condizioni favorevoli all'arbitraggio regolamentare, in particolare nelle operazioni transfrontaliere di elevato valore che coinvolgono intermediari, reti di consulenti e meccanismi di deposito in grado di separare il possesso materiale dalla titolarità giuridica. I porti franchi e i depositi doganali possono accentuare tale opacità laddove gli obblighi di comunicazione e trasparenza differiscano nelle fasi di importazione, deposito e successiva rivendita.

L'esperienza operativa delle autorità di intelligence finanziaria e di contrasto conferma il ricorrere di determinate tipologie. Antichità illecitamente provenienti da aree di conflitto o post-conflitto vengono immesse nei mercati legittimi attraverso catene di custodia ricostruite, nelle quali la documentazione relativa alla provenienza viene predisposta retroattivamente al fine di simulare la liceità dello scavo o dell'esportazione. Opere d'arte contemporanea di elevato valore vengono inoltre utilizzate come garanzia nell'ambito di operazioni di finanziamento privato che coinvolgono strutture *offshore*, nelle quali la discrezionalità della valutazione consente complesse operazioni di ingegneria finanziaria. Parallelamente, l'occultamento della titolarità effettiva attraverso *trust*, veicoli societari e intestazioni fiduciarie continua a ridurre la tracciabilità delle operazioni più complesse. Casi di riciclaggio che coinvolgono persone politicamente esposte (PEP) o altri soggetti possono essere finalizzati a occultare l'origine, la titolarità o la destinazione di proventi illeciti o altri valori connessi a reati presupposto, quali corruzione o evasione fiscale. Non si tratta di anomalie isolate, ma di vulnerabilità strutturali insite nell'architettura stessa del mercato.

Verso un'architettura integrata

La *Dichiarazione di Roma* delinea implicitamente un modello integrato di conformità che supera la frammentazione settoriale. Un'efficace mitigazione dei rischi nel mercato dell'arte e delle antichità richiede la convergenza tra verifiche sulla provenienza, trasparenza della titolarità effettiva, controlli doganali e commerciali, capacità di intelligence finanziaria, collaborazione tra forze di polizia specializzate nel contrasto dei reati contro il patrimonio culturale e dei reati finanziari, coinvolgimento del settore privato, incluse le associazioni di settore, e forme di partenariato pubblico-privato.

Tale esigenza assume particolare rilievo di fronte a metodologie di riciclaggio sempre più sofisticate, nelle quali i beni culturali vengono inseriti in più ampie strutture finanziarie e societarie concepite per occultare l'origine, la titolarità e i flussi di valore.

In questo contesto, la nozione analitica di "criminalità circolare nell'arte" mantiene particolare rilevanza, poiché descrive la circolazione reiterata delle opere d'arte tra contesti leciti e illeciti, nell'ambito della quale lo status giuridico, la valutazione e la funzione transazionale del bene vengono ridefiniti in relazione alla finalità propria di ciascuna fase della circolazione.³

Dalla frammentazione alla convergenza

La *Dichiarazione di Roma* rappresenta un punto di consolidamento all'interno di un percorso regolamentare in evoluzione, piuttosto che il suo approdo normativo finale. La sua rilevanza risiede nella capacità di articolare un quadro analitico condiviso tra tutela del patrimonio culturale, integrità finanziaria e attività di contrasto.

La questione centrale non è più l'individuazione dei rischi, bensì l'assenza di una coerente convergenza strategica tra giurisdizioni e mandati istituzionali.

In questo senso, la *Dichiarazione di Roma* non conclude il dibattito. Ne formalizza, piuttosto, la centralità nel confronto sulle politiche globali per l'integrità finanziaria.

NOTE

- 1 Art Basel & UBS, *The Art Market Report 2026*, p. 16.
- 2 FATF, *Money Laundering and Terrorist Financing Through Trade in Works of Art or Antiquities*, febbraio 2023.
- 3 Tommaso Di Ruzza, *Art, Antiquities, and Financial Crimes: Circular Criminality in Art*, *The Journal of Art Crime*, Fall Issue 2024, pp. 3–19.

* **Tommaso Di Ruzza**, PhD, Università degli Studi di Roma Tre, *Senior Director presso K2 Integrity (Washington, D.C.)*

CONCLUSIONI CONGIUNTE DEI PARTECIPANTI

AL SEMINARIO DI ALTO LIVELLO

DICHIARAZIONE DI ROMA SULL'INTEGRITÀ DEL MERCATO DELL'ARTE

Bilanciare la tutela del patrimonio culturale e la prevenzione dei reati finanziari

UNIDROIT, Roma, 4–5 giugno 2026

I. CONTESTO E QUADRO DI RIFERIMENTO

1. In occasione del Seminario di alto livello sull'integrità del mercato dell'arte, tenutosi a Roma il 4 e 5 giugno 2026, i partecipanti, in rappresentanza di organizzazioni internazionali, autorità nazionali di vigilanza, Unità di informazione finanziaria, autorità di contrasto, operatori del settore privato ed esperti internazionali, hanno espresso la loro sincera gratitudine a UNIDROIT per aver ospitato questo dialogo strategico e interdisciplinare, con il coinvolgimento di molteplici soggetti interessati.

2. I partecipanti danno atto della comune intesa secondo cui le presenti conclusioni sono volte a promuovere la consapevolezza, la cooperazione e la diffusione delle buone prassi internazionali. Esse hanno natura non vincolante e non istituiscono nuovi obblighi giuridici, né modificano mandati, responsabilità o quadri giuridici applicabili già esistenti.

II. MERCATO GLOBALE DELL'ARTE E DELLE ANTICHITÀ, POLITICHE ATTUALI ED ESPOSIZIONE AL RISCHIO

1. Fonti attendibili indicano che nel 2025 le vendite globali di opere d'arte hanno raggiunto quasi 60 miliardi di dollari statunitensi, con gli Stati Uniti pari al 44%, seguiti dal Regno Unito (18%) e dalla Cina — inclusi Cina continentale e Hong Kong — (14%).¹ In tale contesto globale, i quadri per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) risultano strutturalmente inadeguati in contesti caratterizzati dall'elevato valore e dalla dimensione transfrontaliera delle operazioni, nonché da una radicata cultura della riservatezza non sempre coerente con i requisiti di trasparenza in materia di titolarità effettiva.

2. La trasformazione digitale accentua ulteriormente tale sfida. Sebbene l'attività speculativa sia diminuita dal 2021, l'arte digitale e i *token* non fungibili (NFT) sono ormai integrati nelle ordinarie pratiche collezionistiche.² Le operazioni basate su *blockchain* introducono nuovi canali per il trasferimento di valore e l'arbitraggio regolamentare.

3. Le evidenze operative e investigative confermano tali rischi. I dati del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale evidenziano il recupero di oltre 4.000.000 di beni culturali dal 1969, di cui più di 1.500.000 tra il 2019 e il 2024 — oltre il 37% del totale — mentre sono stati avviati procedimenti penali nei confronti di oltre 6.000 persone e smantellate più di 20 organizzazioni criminali.³

4. Le più recenti operazioni Pandora VIII (2023) e Pandora IX (2024) — coordinate dalla Guardia Civil spagnola con il supporto operativo di Europol, INTERPOL e dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD/WCO), tramite il proprio Regional Intelligence Liaison Office per l'Europa orientale e centrale — hanno condotto a 165 arresti e al recupero di oltre 44.100 beni culturali in 28 Paesi.⁴

5. Le risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,⁵ nonché i rapporti pubblicati dall'UNESCO,⁶ dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC),⁷ da INTERPOL,⁸ EUROPOL,⁹ dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI/FATF)¹⁰ e da altre fonti attendibili,¹¹ hanno invitato tutti i soggetti interessati a sostenere gli Stati nel contrasto al traffico illecito di beni culturali e a rafforzare, nel mercato dell'arte e delle antichità, la consapevolezza dei flussi finanziari illeciti derivanti dal traffico di beni culturali, nonché dei potenziali rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi al settore.

6. A livello nazionale, studi e rapporti documentati hanno evidenziato i rischi associati al mercato dell'arte e delle antichità. Tra questi, lo *Study of Illicit Finance in the High-Value Art Market* del 2022,¹² pubblicato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha individuato una serie di rischi significativi ed esaminato possibili misure per affrontarli. Lo studio ha raccomandato di prendere in considerazione diverse opzioni, regolamentari e non regolamentari, tra cui: incoraggiare la creazione e il rafforzamento di programmi di condivisione delle informazioni nel settore privato, al fine di promuovere la trasparenza tra gli operatori del mercato dell'arte; e applicare obblighi AML/CFT — quali la segnalazione di operazioni sospette e le procedure di adeguata verifica della clientela — a determinati operatori del mercato dell'arte e/o imporre loro di istituire e mantenere presidi AML/CFT.¹³

7. L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha svolto sessioni di sensibilizzazione rivolte agli operatori del mercato dell'arte e delle antichità e ha fornito indicatori di rischio e istruzioni basate sul rischio per la segnalazione di operazioni sospette connesse al mercato dell'arte e delle antichità nel 2022,¹⁴ 2023¹⁵ e 2025.¹⁶ Più recenti analisi dell'Unità di informazione finanziaria francese (TRACFIN) evidenziano la persistenza di schemi di rischio operativo, tra cui l'integrazione di beni culturali illeciti in più ampi cicli di riciclaggio, spesso connessi a frode ed evasione fiscale.¹⁷

8. La dottrina, dal canto suo, ha evidenziato le “dinamiche economiche” sottese al traffico illecito di beni culturali, sottolineando come le operazioni illecite e le strutture di mercato agevolino la criminalità organizzata.¹⁸ Tali dinamiche comprendono forme di riciclaggio di manufatti rubati attraverso canali legali e intermediari di mercato. Questi meccanismi dimostrano che il traffico illecito non costituisce soltanto un’attività criminale, ma anche un canale per flussi finanziari transfrontalieri che sfrutta lacune nella regolamentazione, nella vigilanza e nell’azione di contrasto.

9. Studi più recenti hanno posto in evidenza il fenomeno della “criminalità circolare nell’arte” nel più ampio mercato dell’arte e delle antichità.¹⁹ Secondo tale prospettiva, i beni culturali svolgono sempre più la funzione di strumenti finanziari inseriti in cicli di riciclaggio nei quali traffico illecito, contraffazione, frode ed evasione fiscale operano come un sistema circolare di trasformazione del valore. Ciò indica che le vulnerabilità del mercato dell’arte e delle antichità non sono isolate, ma costituiscono rischi strutturali che collegano flussi finanziari leciti e illeciti, rendendo pertanto necessari quadri coordinati di prevenzione e vigilanza.

10. In tale contesto, i partecipanti rilevano un’asimmetria e un approccio frammentato tra due principali ambiti di intervento: da un lato, le politiche di tutela del patrimonio culturale e di contrasto al traffico illecito; dall’altro, le politiche di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Ad esempio, mentre in talune giurisdizioni — tra cui l’Unione europea, il Regno Unito e altre — gli operatori del mercato dell’arte sono classificati come attività e professioni non finanziarie designate (DNFBPs) e sono pertanto tenuti, secondo un approccio basato sul rischio, a effettuare valutazioni dei rischi, svolgere l’adeguata verifica della clientela, segnalare le operazioni sospette e conservare la documentazione, in altri importanti poli globali del mercato dell’arte essi restano al di fuori dell’ambito di applicazione del quadro AML/CFT. Come sottolineato dal GAFI, un’azione coerente tra le giurisdizioni è essenziale, poiché approcci divergenti creano opportunità di arbitraggio regolamentare suscettibili di essere sfruttate dalla criminalità.²⁰

11. Considerata la dimensione del mercato globale dell’arte e delle antichità, anche presupponendo l’integrità degli operatori di mercato, l’esposizione al rischio non può essere sottovalutata. Occorre pertanto promuovere un approccio interdisciplinare, favorire il dialogo tra i molteplici soggetti interessati, rafforzare la comprensione e la consapevolezza dei rischi e condividere le buone prassi.

III. POSSIBILI LINEE D’AZIONE

1. Riunendo autorevoli esperti internazionali provenienti da organizzazioni internazionali, autorità di regolamentazione, Unità di informazione finanziaria, autorità di contrasto e settore privato, il Seminario ha evidenziato che la separazione tra tutela del patrimonio culturale e prevenzione dei reati finanziari non è più sostenibile. Affrontare tali minacce sistemiche richiede quadri di prevenzione e vigilanza integrati, multidisciplinari e altamente coordinati, idonei ad armonizzare le politiche internazionali e l’attuazione delle convenzioni UNESCO, UNIDROIT e UNODC e degli standard GAFI.

2. Sulla base delle politiche e degli strumenti esistenti, e nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità dei soggetti pubblici e privati, le buone prassi possono essere ulteriormente sviluppate a diversi livelli, sia regolamentari sia non regolamentari. L'obiettivo è assicurare che la protezione del mercato dell'arte e delle antichità sia coerente con l'esposizione al rischio, proporzionata e sostenibile, fondata sul rafforzamento del coordinamento internazionale e nazionale, nonché su partenariati più efficaci per la cooperazione e lo scambio di informazioni e buone prassi, ai fini della prevenzione e del contrasto dei reati finanziari (partenariati pubblico-privati).

IV. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E CONSAPEVOLEZZA

1. Sia nelle giurisdizioni in cui gli operatori del mercato dell'arte sono classificati come DNFBPs, sia in quelle in cui non lo sono, è essenziale individuare, comprendere e mitigare i rischi associati al mercato dell'arte e delle antichità, a beneficio di tutti i soggetti rilevanti, incluse le istituzioni finanziarie e le attività e professioni non finanziarie designate (DNFBPs), considerato che gli stessi operatori del mercato dell'arte possono essere destinatari di servizi finanziari o professionali.

2. Nell'ambito di una metodologia coerente di valutazione del rischio, la definizione accurata dei termini e la raccolta sistematica di dati relativi al traffico illecito di beni culturali e ai connessi flussi finanziari costituiscono componenti essenziali di un efficace quadro di risposta.

V. VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE BASATE SUL RISCHIO

1. *Proporzionalità e sostenibilità*: nelle giurisdizioni in cui gli operatori del mercato dell'arte e delle antichità sono classificati come DNFBPs, le autorità di vigilanza competenti possono applicare alla vigilanza e alla regolamentazione un approccio basato sul rischio, proporzionato all'effettiva esposizione al rischio e alla dimensione operativa del settore e dei pertinenti operatori di mercato.

2. *Vigilanza collaborativa*: le autorità di vigilanza dovrebbero adottare un approccio cooperativo, mantenendo un dialogo continuo con gli operatori di mercato al fine di chiarire le aspettative di conformità e affrontare le carenze sistemiche nell'attuazione, senza generare inutili frizioni nel settore.

3. Nelle giurisdizioni in cui gli operatori del mercato dell'arte e delle antichità non sono classificati come DNFBPs, una coerente valutazione del rischio e del settore può sostenere l'esame di appropriate misure regolamentari e non regolamentari.

VI. CONSAPEVOLEZZA E COINVOLGIMENTO DEL SETTORE PRIVATO

1. Il settore privato dovrebbe essere pienamente coinvolto e reso consapevole dei rischi rilevanti, anche attraverso partenariati pubblico-privati.

2. Nelle giurisdizioni in cui gli operatori del mercato dell'arte e delle antichità sono classificati come DNFBPs, la loro inclusione nell'ecosistema AML/CFT è essenziale, anche attraverso partenariati pubblico-privati volti a migliorare la calibrazione della vigilanza, la comprensione degli indicatori di rischio e l'effettiva attuazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, di adeguata verifica della clientela e di conservazione della documentazione.

3. Nelle giurisdizioni in cui gli operatori del mercato dell'arte e delle antichità non sono classificati come DNFBPs, può essere attuata una serie di buone prassi non regolamentari. In particolare, gli organismi di autoregolamentazione, le associazioni internazionali del commercio d'arte e i consigli del mercato dell'arte sono incoraggiati a sviluppare e applicare solidi codici etici e strumenti di autoregolamentazione, al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi di criminalità finanziaria connessi al mercato dell'arte e delle antichità.

VII. PROGRAMMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. Tutti i soggetti rilevanti, inclusi gli attori del settore pubblico e privato, dovrebbero coinvolgere proattivamente esperti, tra cui accademici e archeologi, per colmare le lacune di competenze. Ciò contribuisce altresì a rispondere alle minacce emergenti, quali la circolazione di beni di provenienza incerta. I programmi di istruzione e formazione dovrebbero essere ulteriormente sviluppati per rafforzare la capacità degli attori pubblici e privati di individuare e contrastare potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

VIII. OTTIMIZZAZIONE DELL'INTELLIGENCE FINANZIARIA A FINI PREVENTIVI

1. *Integrazione dei dati*: le Unità di informazione finanziaria, in cooperazione con le autorità competenti in materia di beni culturali, possono adoperarsi per integrare i dati sulla provenienza dei beni e i registri dei beni culturali con l'intelligence finanziaria, al fine di individuare il titolare effettivo (UBO) anche in presenza di strutture e istituti giuridici complessi volti a celarne l'identità.

2. *Tipologie e indicatori di rischio*: le Unità di informazione finanziaria possono sviluppare e diffondere continuamente tipologie e indicatori di rischio ai soggetti segnalanti, con particolare attenzione alle giurisdizioni ad alto rischio, alle operazioni ad alta intensità di contante, all'uso di attività virtuali (*virtual assets*) e di altri meccanismi di pagamento opachi o difficilmente tracciabili, nonché all'uso improprio di porti franchi e depositi doganali.

3. *Frontiere digitali*: le Unità di informazione finanziaria possono rafforzare le capacità analitiche per individuare le vulnerabilità connesse ai mercati dell'arte digitale, ai *token* non fungibili (NFT) e ai modelli di proprietà frazionata.

IX. CONTRASTO PENALE E RECUPERO

1. *Coordinamento interistituzionale*: le autorità di contrasto possono rafforzare il coordinamento operativo attraverso unità operative congiunte e meccanismi sicuri di condivisione delle informazioni tra le strutture preposte alla tutela del patrimonio culturale e quelle competenti in materia di criminalità finanziaria o economica.

2. *Recupero e rimpatrio dei beni*: le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie requirenti possono avvalersi pienamente dei quadri internazionali in materia di sequestro e confisca, incluso, ove giuridicamente possibile, il ricorso ai meccanismi relativi ai proventi di reato per sostenere la restituzione e il rimpatrio dei beni culturali.

3. *Smantellamento delle reti criminali*: le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie requirenti dovrebbero adottare approcci basati sull'intelligence volti non soltanto al recupero dei beni culturali, ma anche a individuare, sottoporre a indagine e smantellare le reti criminali organizzate che agevolano il traffico, i reati finanziari connessi, la corruzione, la frode, la falsificazione documentale e i reati correlati.

4. *Traffico agevolato dalla tecnologia*: le autorità di contrasto dovrebbero continuare a rafforzare la propria capacità di monitorare e svolgere indagini sull'uso improprio dei mercati online, delle piattaforme di social media, delle comunicazioni cifrate e di altre tecnologie digitali che agevolano il traffico di beni culturali e i reati finanziari connessi.

X. SINERGIA GLOBALE E PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI

1. I partecipanti sostengono gli sforzi volti a colmare il divario tra standard internazionali e realtà del mercato attraverso un approccio interdisciplinare e il dialogo tra i molteplici soggetti coinvolti, anche mediante il rafforzamento dei partenariati pubblico-privati e di piattaforme multilaterali sicure per la condivisione delle informazioni.

2. Le organizzazioni internazionali sono incoraggiate a coordinare le iniziative di assistenza tecnica e ad agevolare la condivisione dei dati, al fine di migliorare l'attuazione delle politiche nei mercati di origine, transito e destinazione, contribuendo così a un quadro globale più equilibrato ed efficace per il commercio dell'arte.

3. *Cooperazione internazionale*: le autorità competenti dovrebbero avvalersi pienamente dei meccanismi di cooperazione internazionale previsti, tra l'altro, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC), tra cui l'assistenza giudiziaria, le indagini congiunte, lo scambio di informazioni, la cooperazione in materia di recupero dei beni e gli altri strumenti pertinenti disponibili nell'ambito dei quadri giuridici internazionali applicabili.

Roma, 5 giugno 2026

NOTE

1. Art Basel & UBS, *The Art Market Report 2026*, p. 16.
2. Ibid., pp. 46–47.
3. Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, *Attività operativa*, 2019–2024.
4. EUROPOL, *Europol General Report on Activities 2024, 2025*; *Europol General Report on Activities 2025, 2026*.
5. Cfr., *inter alia*, UNSCR 2199 (2015), UNSCR 2253 (2015), UNSCR 2347 (2017), 2462 (2019) e 2617 (2021).
6. UNESCO, *2025 Model Provisions on the Prevention and Fight against the Illicit Trafficking of Cultural Property*; *2026 International Code of Ethics for Traders in Cultural Property*.
7. UNODC, *Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes*, 2011, p. 36; *False Trades: Uncovering the Scale and Scope of Trafficking in Cultural Property*, 2022, pp. 13–14.
8. INTERPOL, RHIPTO-Norwegian Center for Global Analysis, *Global Initiative Against Transnational Organized Crime, World Atlas of Illicit Flows*, 2018, p. 8.
9. EUROPOL, *EMPACT Operational Action Plans and Results on Trafficking in Cultural Goods 2024, 2025*, pp. 28–29; *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (EU SOCA) – The changing DNA of serious and organised crime*, 2025, p. 68.
10. FATF, *Annual Report 2020–2021, 2022*, p. 32; *Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market*, febbraio 2023.
11. NETcher, *Illegal Trafficking of Cultural Goods in Countries in Conflict*, 7 ottobre 2020; European Union Institute for Security Studies (EU ISS), *Compliant or Complicit? Security Implications of the Art Market*, Brief 23, ottobre 2021; Inter-American Development Bank (IDB), *Cultural Property, Art and Money Laundering: A Look at the Crime Behind the Canvas*, Discussion Paper No IDB-DP-01084, marzo 2025.
12. US Department of the Treasury, *Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art*, febbraio 2022.
13. Ibid.
14. Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), Seminario, *La disciplina AML applicabile alle case d'asta, gallerie d'arte e antiquari*, 18 novembre 2022.
15. Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia*, 4 aprile 2023.
16. Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), *Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette*, 18 dicembre 2025.
17. FOCUS TRACFIN N°1: *Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur de l'art*, gennaio 2026.
18. Stefano Manacorda e Duncan Chappell (a cura di), *Crime in the Art and Antiquities World*, New York, Springer, 2011; Samuel A. Hardy, *Illicit Trafficking, Provenance Research and Due Diligence: The State of the Art*, Parigi, UNESCO, 2016.
19. Tommaso Di Ruzza, *Art, Antiquities, and Financial Crimes: Criminal Circularity in Art*, *The Journal of Art Crime*, Fall issue 2024, p. 3.
20. FATF, *Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market*, febbraio 2023, p. 42.



MODALITÀ DI CITAZIONE

Conclusioni congiunte dei partecipanti al Seminario di alto livello sul tema: “Bilanciare la tutela del patrimonio culturale e la prevenzione dei reati finanziari”, *Dichiarazione di Roma sull’integrità del mercato dell’arte (2026)*, UNIDROIT – Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato, Roma, 4-5 giugno 2026.

AVVERTENZA

Le opinioni, le interpretazioni e le conclusioni espresse nel presente documento sono esclusivamente quelle dei partecipanti al Seminario di alto livello. Esse non riflettono necessariamente le politiche ufficiali, le posizioni o l’avallo delle rispettive organizzazioni, dei datori di lavoro o degli enti pubblici e privati ad essi affiliati.